

Art. 4.4 - Aree destinate alla mobilità

1. Esse riguardano:

1) Aree destinate alla viabilità.

Tali aree sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico; esse indicano nelle aree **del centro storico l'intera zona destinata alla viabilità; nelle restanti aree** il tracciato viario riportato sulle tavole di P.R.G.I. potrà essere oggetto, in sede di progetto esecutivo, di modeste modifiche per fini migliorativi nell'ambito della zona di rispetto senza che ciò comporti variante al P.R.G.I.

Nelle aree interessate dalle rettifiche del tracciato viario della strada statale n. 28, appositamente individuate in cartografia, possono essere attivate discariche di inerti finalizzate al raggiungimento del piano di posa della sede viaria mediante il riempimento di avallamenti e depressioni poste a quote inferiori. L'attivazione delle discariche è subordinata ai procedimenti autorizzativi previsti dalle normative di settore.

L'area posta a monte dell'abitato di Ormea, interessata dall'innesto della variante alla strada statale n. 28 con l'attuale sede stradale, è sottoposta a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica (comparto V1). Il tracciato della variante individuato in cartografia è solo indicativo e può essere diversamente posizionato all'interno dell'area perimetrata a S.U.E. in funzione delle indicazioni o pareri forniti dall'ANAS. Nelle more dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo sono consentiti gli interventi previsti all'art. 8.7 – Rispetto all'abitato, oltrechè le attività agricole non comportanti l'edificazione.

2) Aree destinate alle ferrovie.

Nell'ambito delle aree destinate alla ferrovia e delle relative fasce di rispetto (cfr. art. 8.5) sono consentiti gli interventi delle Ferrovie dello Stato relativi alla conservazione e all'allestimento dei servizi ferroviari compresi tutti gli accessori funzionali alla rete, al trasporto e al personale. **In caso di alienazione di aree o fabbricati, costituenti la stazione di arrivo della linea ferroviaria in Ormea capoluogo, non più funzionali al servizio ferroviario, questi dovranno essere destinati ad usi pubblici, l'eventuale uso a fini non pubblici potrà essere consentito mediante variante al P.R.G. La locazione o il comodato di dette aree o fabbricati per attività diverse dai servizi ferroviari sono consentiti, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto delle norme in vigore relative alla corresponsione dei contributi urbanizzativi e degli altri tributi comunali.**

I caselli ferroviari posti lungo la linea, in caso di alienazione, sono da considerarsi sottoposti alla normativa vigente per i fabbricati extragricoli in zona agricola, senza variante al P.R.G., con obbligo di predisposizione di una barriera di sicurezza che li divida dalla linea ferroviaria, e nel rispetto delle norme in vigore relative alla corresponsione dei contributi urbanizzativi e degli altri tributi comunali.

3) Aree destinate ad interscambio e parcheggi (IP)

Tali aree possono essere destinate alla realizzazione di stazioni per autolinee ed attrezzature tecnico-funzionali connesse al servizio, nonché di strutture di servizio per l'autotrasporto; possono altresì essere destinate alla sosta, anche attrezzate lungo gli itinerari commerciali e turistici.